



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

il **Comune di Ustica**, in qualità di Ente gestore dell'Area Marina Protetta "Isola di Ustica" (di seguito denominata AMP), con sede Ustica (PA) in, Via Petriera n. snc, C.A.P. 90051, Partita IVA 00491510822, PEC: comune@pec.comune.ustica.pa.it, nel seguito "Ente", in persona del Legale Rappresentante Sindaco pro tempore Salvatore Militello, nato a Ustica (PA) il 08/01/1958 nella sua qualità di Presidente dell'AMP e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo** (di seguito denominato STEBICEF), con sede a Palermo (PA), in Viale delle Scienze Ed. 16, C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, PEC: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del citato Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto, giusto D.R. di nomina, rep. n. 10037 del 03.10.2024, prot. 158754;

di seguito congiuntamente indicati come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- l'AMP persegue la protezione ambientale dell'area marina interessata e la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



- l'AMP persegue la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- l'AMP persegue attività di divulgazione ambientale in merito alla protezione ambientale dell'area marina interessata con particolare attenzione sulle specie chiave presenti nell'area di riferimento;
- l'Ente è soggetto gestore dell'Area Marina Protetta Isola di Ustica, ai sensi del Decreto 24.04.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- nel Regolamento di organizzazione della Riserva Marina Isola di Ustica del 30/08/1990 all'art. 12 si prevede all'attività di ricerca scientifica nell'ambito della biologia marina con i vari Enti di ricerca e di formazione presenti nel territorio;
- STEBICEF dispone al suo interno delle professionalità e delle conoscenze tecnico-scientifiche per sviluppare ricerche nel campo del monitoraggio, della conservazione, valorizzazione e tutela della biodiversità marina;
- i ricercatori afferenti al Dipartimento STEBICEF hanno svolto e continuano a svolgere studi e attività di ricerca nel campo del monitoraggio, della conservazione e tutela della biodiversità della fascia costiera dell'AMP;
- l'Ente intende collaborare con il Dipartimento STEBICEF per lo svolgimento dell'attività di ricerca che sarà descritta nell'articolo 1 del presente Accordo;



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un'efficace collaborazione, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali;

**dandosi reciprocamente atto che le premesse fanno parte integrante del
presente atto**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Le Parti con il presente Accordo concordano, nel rispetto delle reciproche competenze, di svolgere congiuntamente un'attività di ricerca nell'ambito del Progetto dal titolo *“Monitoraggio e valorizzazione delle foreste di Fucales nell'AMP Isola di Ustica”* (MoVaFIsU).

L'Ente intende avvalersi delle competenze del Dipartimento STEBICEF nella realizzazione di attività di ricerca finalizzata al censimento della biodiversità delle Fucales e valutazione dello stato di salute di queste importanti comunità. Il Dipartimento STEBICEF svolgerà le attività in piena collaborazione tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo complementare di collaboratori di sua fiducia, sulle cui attività si impegna a vigilare per assicurare la conformità e la congruenza del lavoro con la pianificazione generale di cui alla presente collaborazione.

I dettagli tecnici, insieme a modalità e tempi di svolgimento delle attività, sono di seguito indicati all'art. 2.



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Art. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Dipartimento STEBICEF si impegna a:

1. coordinare, in collaborazione con l'AMP, tutte le attività sul campo e in laboratorio, e l'elaborazione dei dati necessaria al conseguimento delle finalità del presente Accordo;
2. rendere fruibili i dati acquisiti durante le attività in campo e in laboratorio;

L'Ente si impegna a:

1. contribuire all'esecuzione delle attività e a mettere a disposizione le risorse necessarie (personale, sede, logistica);
2. organizzare e programmare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia;
3. mettere a disposizione del Dipartimento STEBICEF sia la documentazione esistente relativa all'AMP sia strumentazioni in suo possesso;

Per le attività di ricerca, oggetto del presente Accordo, il Dipartimento STEBICEF metterà a disposizione:

1. le proprie competenze e professionalità, specificata al precedente art.1, per lo svolgimento delle attività di rilievo in situ pianificate dall'Ente;
2. compatibilmente con i propri obblighi istituzionali, il proprio personale per l'esecuzione delle attività di ricerca;

Art. 3 – RESPONSABILI SCIENTIFICI

Il Responsabile scientifico delle attività assegnate al Dipartimento STEBICEF è la **Prof.ssa Anna Maria Mannino.**



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Il Responsabile delle attività per l'Ente è il **Dott. Davide Bruno** nella qualità di Direttore dell'AMP Isola di Ustica.

Art. 4 – DURATA

Il presente Accordo avrà una durata pari a **12 mesi (dodici)** mesi decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)”. La stessa potrà essere prorogata attraverso uno scambio di volontà manifestata mediante una comunicazione a mezzo PEC. È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 5 – ONERI DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 6 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

Dato che il presente Accordo operativo riguarda lo svolgimento di attività di ricerca, la proprietà e la pubblicazione di eventuali risultati appartengono ad entrambe le Parti stipulanti il suddetto Accordo. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente atto e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Accordo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



tale Accordo. Ciò premesso, la proprietà di eventuali risultati scientifici delle attività previste dal presente Accordo, nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle Parti, salva diversa pattuizione fra le stesse. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato da entrambe le Parti. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Accordo.

Art. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. L'eventuale recesso o risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di accordo già eseguita.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Dipartimento STEBICEF provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii. L'Ente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”) nonché al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto del presente Accordo solo al fine dell’espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente l’altra Parte in caso di violazione dei dati.

Art. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE

L’Ente e il Dipartimento STEBICEF, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvederanno a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 10 – SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Dipartimento e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell’Ente che in ragione dell’attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell’Ente e



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



del Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si recherà presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicurerà al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'Ente sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 11 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e di Comportamento adottato dalla controparte e si impegnano a rispettarne le disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Art. 12 – USO NOME E/O LOGO

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti e il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'attività svolta, di cui dovessero venire a conoscenza in forza del presente atto.



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali.

Art. 14 – RINVIO E CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire in via amichevole, preventivamente e prioritariamente, qualsiasi eventuale controversia che potesse insorgere dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo. Ove fallisse ogni tentativo di composizione bonaria dell'eventuale lite le Parti si impegnano a deferire la controversia alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte che dovesse richiederla. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto ad imposta di bollo, qualora previsto dalle disposizioni in vigore, che sarà interamente assolta dall'Ente.

ART. 16 – DISPOSIZIONE FINALE

Le Parti dichiarano e danno atto che tutte le pattuizioni contenute nel presente Accordo sono frutto di libera negoziazione tra le stesse. Per quanto non



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio p.a.

Per il Comune di Ustica

Il Sindaco

Salvatore Militello

Per il Dipartimento STEBICEF

Il Direttore

Vincenzo Arizza